

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., III comma, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. [REDACTED] R.G. avente ad oggetto: "Mutuo"

tra

[REDACTED] *Parte_1* (C.F. [REDACTED] *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato presso il suo studio in [REDACTED] per mandato in calce al ricorso *ex art. 281 decies* c.p.c.

RICORRENTE

e

[REDACTED] *Controparte_1* (C.F. [REDACTED] *P.IVA_1*), in persona del Responsabile Gestione Contenzioso Legale e Privacy *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

Conclusioni

Ricorrente:

- a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT *ex art. 117, comma 7, TUB* ovvero ai tassi legali *ex art. 1284 cc.*
- b) In via subordinata, accertare e dare atto l'illegittima applicazione dello *ius variandi*, come meglio specificato in premessa.
- c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.

somme indebitamente versate, per decorso del termine ordinario decennale;

- che la domanda è infondata anche nel merito;
- che la linea di credito è stata concessa facendo seguito a specifiche procedure aventi ad oggetto apposite modalità operative volte a dare precisa indicazione al cliente di tutte le condizioni economiche relative al credito;
- che, ricevuta materialmente la carta di credito, il ricorrente ha dovuto procedere anche ad una ulteriore fase di attivazione della stessa, mediante contatto telefonico con la resistente e apposizione di firma sul retro della carta;
- che deve, pertanto, escludersi che vi sia stata una determinazione unilaterale dei tassi di interesse, essendo il perfezionamento del contratto avvenuto quando il cliente era pacificamente a conoscenza dei tassi applicati, con conseguente accettazione degli stessi;
- che le condizioni economiche sono state ben delineate, non sussistendo alcuna ipotesi di indeterminazione;
- che il ricorrente ha espressamente accettato che i tassi fossero ricompresi all'interno del range di valori riportato nel contratto, così accettando anche l'eventuale determinazione degli stessi nella misura massima prevista;
- che il cliente ha poi ottenuto l'applicazione di un tasso più favorevole alla misura massima accettata con la sottoscrizione del contratto;
- che la suddetta circostanza rileva anche ai fini del corretto esercizio dello *ius variandi* da parte dell'intermediario;
- che i limiti allo *ius variandi* di cui all'art. 118 TUB non valgono, laddove le modifiche apportate al rapporto non incidano negativamente sul cliente;
- che non sono pertinenti i richiami agli artt. 1321 e 1346 c.c., né all'art. 33 Codice del consumo essendo state le condizioni economiche pattuite specificamente al momento della stipula;
- che, in ogni caso, l'art. 118 TUB non prevede alcuna ipotesi di nullità tale da determinare l'applicazione dei tassi indicati dal ricorrente;
- che, infine, anche laddove si ritenesse violato l'art. 117, quarto comma, TUB, il relativo vizio dovrebbe ritenersi convalidato a fronte della condotta tenuta dal ricorrente;
- che il continuo e prolungato utilizzo della carta è del tutto incompatibile con la necessità di protezione del contraente debole tipica delle nullità di protezione.

All'udienza del 20.03.2025, il Giudice, vista la richiesta, ha concesso termini massimi

per il deposito delle memorie previste dall'art. 281 *duodecies*, IV comma, c.p.c.

La causa è stata successivamente istruita in via meramente documentale.

All'udienza del 16.07.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione *ex art. 281 sexies* c.p.c.

A seguito di alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 23.04.2026, le parti hanno concluso come da suesteso verbale di udienza, e il G.I. ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ult. comma.

1. La domanda di mero accertamento è fondata, per quanto di ragione.
2. Sussiste, innanzitutto, l'interesse ad agire del ricorrente a far dichiarare la nullità quantomeno parziale del contratto di cui è causa, nonostante la pacifica pendenza del rapporto bancario e la mancata proposizione di una domanda di ripetizione dell'indebitato.
3. A dispetto di quanto sostenuto da *Controparte 1* benché vi siano interpretazioni minoritarie divergenti in diritto vivente, è stato sostenuto, in casi consimili, che l'interesse ad agire *“sussiste ogniqualvolta la parte ricorra al giudice per ottenere una pronuncia che le consenta di eliminare uno stato di incertezza giuridicamente rilevante. Nel caso di specie, la nullità del contratto di finanziamento revolving comporta effetti giuridici immediati e rilevanti per l'assetto economico del rapporto, posto che, in caso di accertamento del vizio, gli interessi dovuti saranno quelli legali anziché quelli convenzionali.”* (Corte d'Appello Firenze, 23.6.2025; cfr. anche Trib. Milano 6.4.2025).
4. Orbene, l'interesse *ex art. 1421 c.c.* alla declaratoria di nullità (totale o parziale) è indubitabile, e mira a proiettare i suoi effetti tanto per il passato, a prescindere dalla coeva proposizione della domanda di condanna alla ripetizione e dalle eventuali questioni estintive della pretesa – pur in questa sede sollevate da *Controparte 1* – per prescrizione, quanto per il futuro.
5. Del resto, non può predicarsi alcun obbligo in capo alla parte di veicolare in unico giudizio la domanda di mero accertamento e la domanda di condanna, neppure valendo il richiamo ai principi di divieto di frazionamento artificioso delle domande e di abuso del processo, che la giurisprudenza maggioritaria, cui questo Tribunale aderisce, interpreta in forma restrittiva – in particolare circa gli effetti in termini di improcedibilità/improponibilità – e ancora a presupposti differenti da quelli in discussione, come del resto anche Cass. Sez. Un. n. 7299/2025 citata dalla convenuta.
6. Ciò anche per l'assorbente ragione che non è consentito anticipare siffatta valutazione

nel presente giudizio, semmai dovendo essere investito della questione il Giudice dell'eventuale successivo contenzioso che dovesse essere radicato dall'attore al fine di ottenere la condanna alla restituzione delle somme in eccesso versate.

7. Passando al merito in senso stretto della domanda, lamenta l'attore che la clausola di determinazione degli interessi di cui al contratto in data 3.11.2007 sia nulla per indeterminazione, siccome in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 117 TUB e dell'art. 1284 c.c., e dell'art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n. 206/2005 (cd. codice del consumo). Segnatamente, la clausola prevederebbe un limite massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile entro la forbice prevista, né quale delle parti abbia il potere di procedere alla relativa quantificazione.

8. Reputa il Tribunale che la censura sia fondata. Com'è noto, in tema di contratti bancari, *ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso; analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB*" (Cass., ord. 13 giugno 2024 n. 16456; già Cass., ord. 26 giugno 2019 n. 17110).

9. Nel caso di specie, l'analisi, in contratto, delle condizioni applicabili alla Carta di credito revolving non consente di individuare criteri estrinseci oggettivi tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse, nell'ambito dei valori minimi e massimi indicati.

10. Una clausola così pattuita è quindi nulla in considerazione dell'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse in concreto applicabile, *dovendosi anche escludere che il tasso così indicato possa essere successivamente e unilateralmente individuato da una delle parti e, in particolare, dall'istituto bancario, atteso che i requisiti di forma e il contenuto minimo del contratto, ai sensi dell'art. 117 TUB vanno valutati con riferimento al momento della stipula del contratto di finanziamento.* (Trib. Milano sez. VI, n. 8364/2024; cfr. anche Trib Milano sez. VI, n. 6822/2025).

11. Né il vizio di indeterminazione è suscettibile di essere sanato *ex post* con la trasmissione della carta di credito revolving, in occasione della quale CP_1 [...] avrebbe indicato il tasso in concreto applicato, ricompreso nel range indicato nelle

Resistente:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria; accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di nullità ex art. 117 e 125-bis TUB e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito: in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c. del 11.12.2024, *Parte 1* ha convenuto in giudizio *Controparte 1* al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi contenuta nel contratto di finanziamento stipulato in data 03.11.2007, con conseguente accertamento del diritto alla restituzione delle somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB oppure ai tassi legali ex art. 1284 c.c.

In via subordinata, ha chiesto di accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello *ius variandi* da parte dell'intermediario finanziario.

A sostegno della domanda, ha rilevato:

- che, in data 03.11.2007, ha stipulato con la resistente un contratto di finanziamento con cui gli è stata concessa una linea di credito con c.d. carta revolving;
- che la clausola di determinazione degli interessi è da ritenersi nulla per indeterminatezza, limitandosi la stessa a prevedere un limite massimo al tasso di interesse, senza indicare come e da parte di chi sia stata concordata la percentuale applicabile all'interno del range;
- che il saggio di interesse non è desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'intermediario mutuante;
- che il ricorrente ha, quindi, diritto all'applicazione sulle somme mutate dei tassi BOT ex art. 117, settimo comma, TUB o dei tassi legali ex art. 1284 c.c.;

- che, in ogni caso, il tasso di interesse applicato in fase di esecuzione del contratto, e riscontrabile nell'estratto conto storico, risulta diverso e superiore a quello pubblicizzato nella modulistica contrattuale;
- che l'intermediario ha posto in essere variazioni illegittime del tasso di interesse, senza preavviso e senza giustificazione;
- che il ricorrente ha diritto ed interesse ad una declaratoria di nullità parziale del contratto di finanziamento di carta revolving;
- che il contratto per cui è causa non rientra tra quelli per cui è obbligatoria la procedura di mediazione;
- che il credito al consumo, pur essendo regolato dal TUB, è materia autonoma che si distingue dai contratti bancari e finanziari cui si riferisce l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010;
- che la clausola di determinazione degli interessi è nulla, oltre che per violazione dell'art. 117 TUB e 1284 c.c., anche per la violazione degli artt. 1321, 1346 c.c. e 33, secondo comma, lett. n) del D. Lgs. 206/2005;
- che l'intermediario ha, altresì, violato quanto disposto dalla legge in relazione allo *ius variandi*, aumentando illegittimamente il tasso di interesse in fase di esecuzione del rapporto;
- che, ai sensi dell'art. 118 TUB, l'intermediario deve comunicare espressamente al cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali;
- che la modifica unilaterale può avvenire solo in presenza di giustificato motivo;
- che, nel caso di specie, l'intermediario non ha comunicato le modifiche delle condizioni contrattuali, né ha fornito alcuna giustificazione al riguardo, in violazione delle disposizioni in materia.

Si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le pretese avversarie in quanto infondate.

In particolare, ha eccepito:

- che la domanda è improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- che la fattispecie di credito al consumo rappresenta una *species* dei contratti bancari, disciplinata dal TUB e di cui è parte un soggetto istituzionalmente abilitato ad erogare finanziamenti a titolo professionale;
- che il ricorrente è privo di interesse ad agire, con riguardo alla domanda formulata;
- che la Carta di credito, data in uso nel 2009, risulta ancora attiva e continua ad

essere utilizzata dal ricorrente;

- che l'unico effetto della domanda di nullità spiegata potrebbe consistere, astrattamente, nell'accertamento del diritto a restituire quanto ancora dovuto al tasso BOT, o al tasso legale, in luogo del tasso contrattuale;
- che, tuttavia, non è oggetto del contendere il ricalcolo del saldo in linea capitale conseguente alla caducazione parziale del rapporto;
- che, in ogni caso, la pronuncia di nullità condurrebbe inevitabilmente alla chiusura della linea di credito, con conseguente impossibilità per il ricorrente di farne ulteriore utilizzo;
- che, da ultimo, in data 28.02.2024, il cliente ha adottato un comportamento incompatibile con la volontà di ottenere la chiusura della linea di credito, confermando la presa visione delle principali condizioni economiche applicate alla carta;
- che il carattere assoluto dell'azione di nullità non esime la parte che agisce dalla dimostrazione di un interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
- che si realizza un immotivato frazionamento delle domande giudiziali nel rimandare ad un diverso giudizio l'eventuale quantificazione di quanto dovuto a titolo di ripetizione di interessi e spese;
- che il frazionamento della domanda di nullità rispetto alla conseguente azione di ripetizione impedisce l'accertamento di un qualunque diritto soggettivo in capo al ricorrente e il raggiungimento, per lo stesso, di un risultato giuridicamente apprezzabile;
- che, inoltre, la nullità del rapporto viene contestata dal ricorrente a distanza di oltre 17 anni dalla stipula del contratto, dopo aver fatto ampio uso del credito concesso anche dopo l'introduzione del giudizio;
- che sussistono i presupposti per opporre la c.d. *exceptio doli generalis*, avendo il ricorrente violato i principi di correttezza e buona fede;
- che, oltre che infondata per indebito frazionamento di domande e carenza di interesse ad agire, la domanda di nullità è da ritenersi prescritta ai sensi degli artt. 117 e 125 *bis* TUB;
- che, venendo in rilievo una ipotesi di nullità relativa/di protezione, assimilabile all'annullabilità, la stessa è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto;
- che sarebbe, in ogni caso, prescritta anche l'eventuale pretesa di ripetizione delle

condizioni di contratto.

12. Com'è noto, il vizio genetico del contratto non è sanabile in un secondo momento, ossia in una fase essenzialmente esecutiva, peraltro con un'indicazione unilaterale del tasso di interesse (cfr. Corte App. Milano, 22.10.2025), rimessa alla discrezionalità di uno dei contraenti.

13. Ancora, non rileva la circostanza che in concreto sia stato applicato un tasso di interesse inferiore al massimo indicato nella forbice di cui alla primigenia pattuizione: a tacersi del fatto che predicare un effetto favorevole rispetto ad un tasso indeterminato appare un'operazione non esente da censure, è stato sostenuto che *“l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023)”*.

14. Irrilevanti, in caso di nullità della primigenia pattuizione, sono le modifiche unilaterali ex art. 118 T.U.B.

15. Non è pertinente il richiamo della convenuta all'istituto dell'*exceptio doli generalis*, con cui dovrebbe paralizzarsi la condotta, stigmatizzata, del cliente, che pretende di far valere la nullità del rapporto a notevole distanza di tempo dalla stipula, mentre ha continuato – anche pendente la lite – ad utilizzare la carta di credito.

16. Sul punto, infatti, a parte la non corretta sovrapposizione di norme attizie (imperative) e norme comportamentali, il divieto di *venire contra factum proprium* presuppone *“un affidamento incolpevole della banca, che non può sussistere quando la causa di invalidità riguarda una disciplina che l'intermediario aveva l'obbligo professionale di conoscere”* (CdA Milano sent 8.10.25).

17. Infine, la condotta acquiescente del cliente, serbata per anni, non può condurre ad una convalida del negozio nullo, per evidente difetto dei presupposti ex artt. 1423 e 1424 c.c.

18. Per quanto esposto, in accoglimento della domanda attorea deve dichiararsi la nullità della clausola di determinazione degli interessi dell'apertura di linea di credito con carta di credito revolving, e per l'effetto trova applicazione il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, settimo comma, ossia il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi antecedenti alla data di stipula del contratto

(3.11.2007).

19. Spese secondo soccombenza, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, scaglione di valore di riferimento – *id est* il valore del contratto, e non quello diverso dichiarato – parametri medi per le fasi studio e medi ridotti per le residue vista l'attività concretamente espletata. Non sono riconosciute al procuratore, dichiaratosi antistatario, le anticipazioni, dato il mancato versamento di c.u. e marca da bollo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o reietta, così dispone:

- accerta la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving stipulato in data 3.11.2007, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente di restituire le somme ricevute in prestito con l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B., settimo comma;
- condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore dell'avv. ██████████, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate in € ██████████ per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, escluse le anticipazioni.

Pisa, 27 aprile 2026

Il Giudice
Luca Pruneti

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.